



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255
E-mail Servizio Territorio e Ambiente: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Servizio:
Territorio e Ambiente
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. 29/2020
Rif. Istanza MUDE 1104400600000521412020
Rif. Fascicolo DOMUS 490.40.10/2020/USR/2261

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 733 DEL 24/09/2020 **-PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. n.139 del 09/07/2010-**

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 9, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'istanza presentata mediante portale MUDE in data 01/04/2020 assunta con prot 27262, fascicolo DOMUS 490.40.10/2020/USR/2261 ed acquisita dal Comune di Arquata del Tronto in data 10/04/2020, assunta al protocollo al n. 3873/2020, avanzata da GIANANTI GIOVANNI nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 17/03/1946, residente in ROMA (RM) VIA GIULIO ANTAMORO, c.f. GNSGNN46C17A437Q per i lavori di "SISMA 2016 - Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016", in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 31 mappali nn. 321, Ubicato in Frazione Trisungo;

DATO ATTO che ai sensi, del D.P.R. 139/2010 così come indicato nell'elenco di cui all'allegato I e del DPCM 12.12.2005 e come si può rilevare dalla specifica scheda redatta secondo l'accordo Stato-Regione prot. n. 12670 del 19.12.2007, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

- **Opere da sottoporre a procedura semplificata;**

Premesso:

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che con D.P.G.R. n. 15281 del 01.02.1984 veniva approvata ai sensi dell'art. 36 della L.1150 del 17.08.1942 la Variante al Regolamento edilizio con annesso P.D.F., adottato definitivamente con atto C.C. n. 182 del 05.10.1983;

Che con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 19/12/2009, è stato adottato il Nuovo Piano Regolatore del Comune di Arquata del Tronto;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L..R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 30/01/2019, protocollo n.1215 del 30/01/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto Geom. Fiori Mauro, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è esente dalla prescrizione di base del P.P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

VISTO il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010, regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7)

VISTO il parere della Commissione locale per il Paesaggio 33/2020 in data 09/07/2020 del seguente tenore:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- le pareti esterne intonacate, dovranno risultare tinteggiate con colori tenui sulla gamma delle terre naturali;
- per nuovi architravi e soglie siano utilizzati materiali in analogia agli esistenti;
- nuove canne fumarie e relativi comignoli, dovranno risultare di materiali e forme rispondenti alla tradizione locale, oltre che realizzati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Edilizio;
- nuovi solai dovranno prioritariamente essere realizzati in legno;
- gli sporti di gronda dovranno risultare, nelle parti a vista, con zampini in legno e tavolato o pianellato;
- nuove lattonerie (scossaline, pluviali e discendenti) dovranno risultare in rame;
- i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia".

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 7378 del 15/07/2020 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopraccitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e art.4 c.6 del D.P.R. 9/7/2010 n.139;

VISTO il seguente parere In attesa espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e i. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. num. 10130 del 24-09-2020 del seguente tenore letterale:

"ESPRIME ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i., parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato e non viene alterato il contesto paesistico ambientale. Tuttavia, considerato che l'edificio principale pur non essendo sottoposto a tutela monumentale, è una testimonianza pregevole dell'edilizia storica locale che nel centro storico di Trisungo si

distingue per la presenza sulla facciata principale di una loggia dipinta e parti in pietra che sottolineano le aperture, in particolare la cornice scolpita che incornicia l'ingresso, si rilasciano le seguenti prescrizioni esecutive:

- Nel rifacimento degli intonaci sulle facciate esterne si tenga come riferimento per la cromia quella dell'edificio principale nella parte alta sottogronda, evitando la sottolineatura cromatica della fascia basamentale. Nella loggia - veranda sul prospetto principale venga riproposta la coloritura originaria degli archi e pilastri.
 - Sui prospetti vengano conservate tutti gli elementi lapidei originali quali le cornici e soglie di porte, in particolare quella scolpita che decora l'ingresso all'abitazione principale; si valuti il recupero delle pavimentazioni interne originali es. quella della scala. Nel rifacimento dell'intonaco esterno lo spessore dovrà mantenere lo stacco attuale delle cornici dalla parete di fondo;
 - Nel rifacimento del tetto, durante la fase di smontaggio della copertura esistente vengano recuperati i coppi vecchi da riutilizzare successivamente con integrazione di quelli nuovi per il sottocoppo;
 - Le canne fumarie potranno essere intonacate, il comignolo venga previsto tradizionale in muratura o in rame;
 - Le parti metalliche in vista della "Linea vita" anticaduta dal tetto dovranno essere mitigate con un colore opaco simile per colore al manto di copertura;
 - Le nuove gronde e pluviali vengano previsti in rame;
 - I nuovi infissi vengano previsti in legno con finitura naturale;
 - Si concordi con i gestori dei servizi Enel e/o Telecom e il Comune per la pubblica illuminazione, per trova nella fase post intervento una soluzione più razionale di distribuzione delle reti rispetto allo stato attuale riscontrabile sul prospetto principale dell'abitazione".
-
- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
 - Visto il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
 - Visto il D.P.R. 139 del 2010 e relativo allegato;
 - Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
 - Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
 - Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
 - Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.P.R. n.139/2010;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), **i seguenti lavori:**

come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante procedura semplificata (allegato D.P.C.M. 12/12/2005) e relativi allegati;
- Relazione paesaggistica;
- Elaborato Unico Architettonico "SIS019" (Prot. USR n. 27262 del 01/04/2020) costituito da:
 - Attestazione a firma del tecnico abilitato circa la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia;
 - **relazione tecnica illustrativa;**
 - **Tavola Inquadramento Territoriale;**
 - **Tavola Rilievo Geometrico**
 - **Tavola Quadro Fessurativo**
 - **Tavola Interventi Miglioramento sismico**
 - **Tavola Stato post-Intervento;**
 - **Tavola Requisiti DM 236/89;**
- Documentazione fotografica "SIS010" (Prot. USR n. 27262 del 01/04/2020);

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano

rispettati i seguenti prescrizioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla Soprintendenza con verbale n.33/2020, e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con parere prot. 10130 del 24-09-2020

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n.139/2010;
- alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche
- All' UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE ASCOLI P. - FERMO
- alla ditta richiedente GIANSAntI GIOVANNI nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 17/03/1946, residente in ROMA (RM) VIA GIULIO ANTAMORO, c.f. GNSGNN46C17A437Q;

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Fiori Mauro